|  |
| --- |
| Parte III.6Scheda di informazioni complementari aggiornata\* sugli aiuti di Stato concessi a norma della CEEAG in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)[[1]](#footnote-2) Sezione 4.10 – Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento  \* non ancora formalmente adottata |

*La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti gli aiuti di Stato di cui alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (in appresso "CEEAG").*

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.10 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente, allorché sarà disponibile.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

|  |
| --- |
| **Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate** |

1. **Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali obiettivi dell'Unione in materia di riduzione ed eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra che la misura intende sostenere.

ii. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

1. **Entrata in vigore e durata**
2. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

1. Indicare la durata del regime[[2]](#footnote-3).

1. **Beneficiari**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

1. Indicare l'ubicazione del (potenziale) beneficiario o dei (potenziali) beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. **Bilancio e finanziamento della misura o delle misure**
2. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[3]](#footnote-4).

1. Se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:
   1. il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* 1. la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

* 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* 1. il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

|  |
| --- |
| **Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto** |

|  |
| --- |
| *Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica* |

|  |
| --- |
| Contributo allo sviluppo di un'attività economica |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.10.1 e alla sezione 4.10.2 (punti da 383 a 390) della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del TFUE devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "*descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia*".

1. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti 383 e 384 della CEEAG. Nel farlo, chiarire se il progetto promuove l'energia rinnovabile in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001. In particolare, confermare se la misura sviluppa sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ai sensi dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 in modo da promuovere il riscaldamento e il raffreddamento da fonti di energia rinnovabili.

1. I punti 385 e 386 della CEEAG stabiliscono che in certi casi è lecito ritenere che il sostegno limitato alle reti di distribuzione del teleriscaldamento non rientri nel controllo degli aiuti di Stato.
   1. La misura sostiene le reti di distribuzione del teleriscaldamento che saranno soggette ad accesso di terzi, alla separazione (ossia alla separazione tra generazione e distribuzione di calore/freddo) e a tariffe regolamentate?
   2. In caso di risposta affermativa alla lettera a), spiegare se la rete di distribuzione sarà gestita in regime di monopolio legale e/o naturale con riferimento ai criteri di cui ai punti 374 e 375 della CEEAG.

1. Fornire informazioni sull'ambito di applicazione e sulle attività sostenute dalla misura o delle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.10.2 (punti 388 e 389) della CEEAG. Inoltre, nel farlo:
2. spiegare perché il progetto rientra nella definizione di teleriscaldamento/teleraffreddamento di cui al punto 19, definizione 27), della CEEAG e nella definizione di sistemi di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento di cui al punto 19, definizione 28), della stessa;
3. spiegare se il progetto sostiene la costruzione, l'ammodernamento o l'esercizio di:

* un'unità di produzione; e/o
* un impianto di accumulo; e/o
* una rete di distribuzione;

1. se il sostegno riguarda un'unità di produzione, spiegare quali risorse utilizza per produrre energia elettrica, teleriscaldamento o teleraffreddamento: energia rinnovabile, calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico;
2. se il sostegno riguarda un'unità di generazione che utilizza rifiuti, confermare che il sostegno è limitato ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento;
3. se l'aiuto è concesso per l'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento, chiarire se il sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento raggiunge il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti in linea con l'articolo 2, punto 46, e l'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791;
4. specificare quale tipo di costi sarà sostenuto dalla misura: costi di investimento od operativi.

1. Se l'aiuto mira a sostenere l'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento senza tuttavia consentire al sistema di raggiungere il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ai sensi dell'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 a seguito dell'ammodernamento sostenuto, indicare l'impegno del beneficiario ad avviare i lavori per raggiungere tale livello entro tre anni dai lavori di ammodernamento a norma del punto 390 della CEEAG.

|  |
| --- |
| Effetto di incentivazione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) della CEEAG.*

1. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura "*incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso*".

1. Al fine di valutare la conformità al punto 27 della CEEAG, fornire informazioni a conferma del fatto che gli aiuti non sono intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica[[4]](#footnote-5)*.*

1. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali. Nel caso di regimi riguardanti diversi progetti di riferimento[[5]](#footnote-6), fornire una descrizione dello scenario di fatto per ciascun progetto di riferimento. Per la costruzione, l'ammodernamento e l'esercizio delle reti di distribuzione, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato (punto 395 della CEEAG).

1. Come indicato al punto 28, nota 39, della CEEAG, allegare alla presente scheda di informazioni supplementari tutti i documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, le valutazioni dei rischi, la relazione finanziaria, i piani aziendali interni, i pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame, la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari.

Si osservi che tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

Se tali documenti sono allegati alla scheda di informazioni supplementari, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

1. Presentare una quantificazione, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile come descritto al punto i), di tutti i principali costi e ricavi, della stima del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e del valore attuale netto (VAN) riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto in un allegato alla presente scheda di informazioni supplementari (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule). Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari tali calcoli e previsioni devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.
2. Presentare le informazioni dettagliate sulle ipotesi, sulle metodologie, sulle motivazioni e sulle fonti sottostanti utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale o nei probabili scenari controfattuali (ad esempio, presentare le ipotesi utilizzate per elaborare lo scenario di fatto) in un allegato alla presente scheda di informazioni supplementari.

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
2. confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

OPPURE

1. per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG[[6]](#footnote-7).

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione[[7]](#footnote-8) applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

1. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

|  |
| --- |
| Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

1. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 TFUE. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 TFUE.In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della precedente domanda 5, punto ii), nel caso in cui la misura o le misure notificate siano finanziate mediante un prelievo.

|  |
| --- |
| *Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse* |

|  |
| --- |
| *Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi* |

|  |
| --- |
| Necessità e adeguatezza dell'intervento in materia di aiuti di Stato |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.10.3 (punti da 391 a 393) della CEEAG.*

1. Spiegare dettagliatamente in che modo il progetto contribuirà alla creazione, all'ampliamento o all'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

1. Se la misura copre in via eccezionale i costi operativi, dimostrare che tali costi non possono essere trasferiti ai consumatori di teleriscaldamento/teleraffreddamento senza compromettere la tutela dell'ambiente in linea con il punto 392 della CEEAG. Dimostrare che i sistemi di teleriscaldamento/teleraffreddamento sostenuti aumentano l'efficienza energetica, riducono le emissioni di CO2 e altre fonti di inquinamento e contengono le perdite sulla rete rispetto a soluzioni alternative di teleriscaldamento/teleraffreddamento.
2. In linea con il punto 393 della CEEAG, se il progetto si basa su rifiuti come combustibile di alimentazione, spiegare in che modo rispetta il principio della gerarchia dei rifiuti (articolo 4, paragrafo 1), della direttiva 2008/98/CE).

|  |
| --- |
| La proporzionalità dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 e alla sezione 4.10.4 (punti 394 e 395) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 51 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
2. al fine di stabilire il deficit di finanziamento[[8]](#footnote-9), quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile[[9]](#footnote-10), quanto segue:
   1. tutti i principali costi e ricavi del progetto;
   2. la stima del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri;
   3. il valore attuale netto (VAN) per lo scenario fattuale e quello controfattuale, nel corso della durata del progetto;

1. le giustificazioni delle ipotesi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione e spiegare le metodologie applicate, motivandone la scelta.

Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

1. In caso di assenza di un progetto alternativo, per consentire alla Commissione di verificare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio[[10]](#footnote-11), fornire le informazioni seguenti:
   1. il tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese; o
   2. i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale; o
   3. i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione; o
   4. qualsiasi altra informazione atta a dimostrare che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio.

|  |
| --- |
| Cumulo |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG*.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti *de minimis* e su come verranno cumulati gli aiuti.

1. Se si applica il punto 56 della CEEAG alla misura o alle misure di aiuto notificate, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma del punto 394 della CEEAG. Specificare, per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale[[11]](#footnote-12), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

|  |
| --- |
| Trasparenza |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuto approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuto approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.

|  |
| --- |
| *2.2. Prevenzione degli effetti negativi indebiti degli aiuti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento* |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.10.5 (punti da 396 a 398) della CEEAG.*

1. Se i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento si basano sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel, spiegare se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti ai sensi del punto 396 della CEEAG:
   * 1. l'aiuto è limitato agli investimenti sulla rete di distribuzione;

* + 1. la rete di distribuzione già consente il trasporto del riscaldamento e del raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili, da calore di scarto o da fonti neutre in termini di emissioni di carbonio;

* + 1. l'aiuto non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti);

* + 1. esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, alla luce dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 (cfr. l'esempio nella nota 156 della CEEAG).

1. Se il progetto incentiva nuovi investimenti nel gas naturale o nell'esercizio di mezzi di produzione di energia basati sul gas naturale, spiegare se il progetto, in linea con il punto 397 della CEEAG, garantisce quanto segue:
2. l'investimento contribuisce all'obiettivo climatico per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050;
3. in che modo sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas;
4. in che modo gli aiuti non sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite che sono già disponibili sul mercato e non pregiudicano lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie più pulite.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 398 della CEEAG, chiarire se il sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento è aperto all'accesso di terzi e se sono possibili soluzioni di riscaldamento alternative sostenibili.

|  |
| --- |
| 1. ***Valutazione*** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e alla sezione 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[12]](#footnote-13).

……………………………………………………………………………………………

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
2. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

………………………………………………………………………………….

1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

………………………………………………………………………………….

1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

………………………………………………………………………………….

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuto non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

…………………………………………………………………………………..

1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

………………………………………………………………………………….

1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

…………………………………………………………………………………..

1. Al fine di valutare la conformità al punto 461 della CEEAG:
2. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

|  |
| --- |
| 1. ***Relazioni e monitoraggio*** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-4)
4. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. Il punto 31 della CEEAG stabilisce che "*[i]n taluni casi eccezionali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione nelle seguenti situazioni:*

   *l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali;*

   *prima dell'avvio dei lavori le autorità nazionali hanno pubblicato una comunicazione indicando di voler istituire la misura di aiuto proposta subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tale comunicazione deve essere resa accessibile su un sito web pubblico o su altri media cui il pubblico abbia ampiamente accesso con altrettanta facilità e indicare con chiarezza il tipo di progetti che lo Stato membro propone come ammissibili e il momento a partire dal quale lo Stato membro intende considerarli ammissibili. L'ammissibilità proposta non deve essere limitata indebitamente. Prima dell'avvio dei lavori il beneficiario deve avere informato l'autorità che concede l'aiuto in merito al fatto che la misura di aiuto proposta è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate. Laddove si basi su tale comunicazione per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro deve fornire, all'atto di notifica dell'aiuto di Stato, una copia della comunicazione stessa e un collegamento al sito web sul quale è stata pubblicata, oppure una prova della sua accessibilità al pubblico;*

   *è concesso un aiuto al funzionamento a favore di impianti esistenti per produzioni rispettose dell'ambiente per cui non esiste alcun 'avvio dei lavori' data l'assenza di nuovi investimenti significativi. In tali casi l'effetto di incentivazione può essere dimostrato da un cambiamento verso una modalità di gestione dell'impianto rispettosa dell'ambiente, in luogo di una modalità alternativa più economica ma meno rispettosa dell'ambiente".* [↑](#footnote-ref-7)
7. A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

   *"una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;*

   *l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione".* [↑](#footnote-ref-8)
8. Il punto 51 della CEEAG prevede che "*[i]n genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento*". [↑](#footnote-ref-9)
9. Si osservi che conformemente alla nota 45 della CEEAG "*[n]on sarà considerato realistico uno scenario controfattuale che proponga come scenario di investimento/operativo alternativo la prosecuzione a lungo termine di attività correnti non sostenibili*". [↑](#footnote-ref-10)
10. Conformemente alla nota 46 della CEEAG, si osservi che "*[t]utti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto*". [↑](#footnote-ref-11)
11. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-12)
12. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\_it#evaluation-plan](#evaluation-plan). [↑](#footnote-ref-13)